

TI_GERICHTE 11.1996.91 vom 4. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.91

FR: TI_GERICHTE 11.1996.91 du 4 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1996.91 del 4 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La pronuncia del divorzio è passata in giudicato, il marito appellando unicamente i dispositivi sul contributo alimentare per le figlie e sulla liquidazione del regime dei beni. A quest'ultimo riguardo il Pretore ha considerato come acquisto l'importo di fr. 6'000.– versati da una compagnia di assicurazione a seguito di un incidente della circolazione occorso all' _____ “ _____ ” intestata al marito, e ha obbligato il convenuto a versarne la metà alla moglie. Egli ha invece negato la pretesa compensativa invocata dal marito, il quale affermava di aver prestato alla moglie fr. 30'000.– per il mantenimento del figlio _____ r. L'appellante sostiene di avere conservato la vettura in questione, lasciando alla moglie tutti i rimanenti beni (mobilio, servizi, posate), valutati tra fr. 5'000.– e 6'000.–. Egli ritiene di avere provato tale assunto sia con la propria deposizione, sia con la fattura della ditta _____, prodotta in questa sede, e soggiunge che in ogni caso l'importo di fr. 6'000.– è stato speso per le riparazioni del veicolo. Infine egli assevera che la pretesa nei confronti della moglie per il mantenimento del di lei figlio è stata comprovata. Le censure si rivelano al limite del pretesto.

E. 2

Non è contestato che l'importo di fr. 6'000.– ottenuto dalla compagnia d'assicurazioni è un acquisto. Se non che, contrariamente all'assunto dell'appellante, dal fascicolo processuale la liquidazione del regime dei beni non risulta essere avvenuta in separata sede. Il Pretore ha giudicato la circostanza non provata (sentenza, pag. 4 in alto) e l'appellante non spende una parola per dimostrare che il regime dei beni sarebbe già stato liquidato internamente. Che la moglie abbia tenuto per sé la mobilia e le suppellettili domestiche non è sufficiente. Quanto al documento introdotto per la prima volta in appello, esso non è nemmeno ricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Il giudizio sulle pensioni alimentari e i rapporti patrimoniali tra coniugi, conseguenze accessorie del divorzio, sono soggetti alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 84 ad art. 151). Incombe quindi alle parti allegare e provare tempestivamente i fatti su cui si fondano le loro pretese. In concreto l'appellante non ha minimamente dimostrato quanto da lui asserito, né basta che durante l'interrogatorio formale egli abbia confermato il contenuto dei suoi allegati scritti. La medesima conclusione si impone per l'asserito contributo al mantenimento di _____ r. Si aggiunga che dai contratti di mutuo (doc. L, M e N) nulla risulta che possa corroborare la tesi dell'appellante. Né è decisivo infine che l'importo di fr. 6'000.– sia stato utilizzato per la riparazione del veicolo. A prescindere dal fatto che tale circostanza non è stata provata,

poiché il teste _____ ha indicato il relativo costo in complessivi fr. 1'500.–, va rilevato che per stessa ammissione dell'appellante la vettura è ancora di sua proprietà, con la conseguenza che i costi della riparazione vanno a suo carico. Se ne conclude che l'appello, infondato, deve essere respinto. II. Sull'appello del 13 giugno 1996

E. 3

Il Pretore ha stabilito il fabbisogno in denaro delle figlie _____ e _____, seguendo le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù di Zurigo, in fr. 795.– dai 7 ai 12 anni, fr. 845.– dai 13 ai 16 anni e fr. 1045.– dai 17 alla maggiore età. Egli ha poi fissato il contributo a carico del padre in fr. 400.– mensili per ciascuna figlia fino al sedicesimo anno e in fr. 450.– fino alla maggiore età. L'appellante sostiene che il suo contributo per le figlie non può essere superiore a fr. 400.– mensili complessivi. Egli sottolinea che il suo reddito non è di fr. 3'092.– mensili come accertato dal Pretore, bensì di fr. 2'800.–, e che il fabbisogno della sua nuova famiglia non è coperto dalle sue entrate.

E. 4

Per costante prassi di questa Camera, il fabbisogno dei figli va determinato sulla base delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (ultimo aggiornamento in: RDT 51/1996 pag. 133), considerate un buon punto di riferimento, seppure da adattare alle particolarità della singola fattispecie, segnatamente alla situazione economica e logistica dei genitori (DTF 122 V 125; I CCA, sentenza del 20 ottobre 1995 in re K. contro K.). Il Pretore ha ripreso nella fattispecie i valori relativi al fabbisogno medio in denaro dei figli sulla base della tabella pubblicate nel 1993, senza adeguarli. Per casi del genere (due fratelli o sorelle) l'edizione più recente delle citate raccomandazioni (che si rapportano orientativamente a redditi coniugali attorno ai fr. 7'000.– mensili) prevede un fabbisogno in denaro di fr. 835.–. Vista la situazione economica delle parti (reddito complessivo di fr. 7'592.–), non è quindi il caso di ridurre il fabbisogno delle figlie fissato dal Pretore.

E. 5

Il contributo alimentare stabilito dal primo giudice non risulta eccessivo nemmeno in considerazione della situazione finanziaria del padre. a) Dal fascicolo processuale risulta che il convenuto ha percepito uno stipendio netto, nel 1995, di fr. 37'110.56, ossia fr. 3'092.55 mensili (lettera del 15 febbraio 1996 della ditta _____). Tale dichiarazione, che deve essere considerata fedefacente, è senz'altro più attendibile del conteggio esposto dall'appellante, fondato su documenti che non figurano neppure agli atti (in particolare quelli contrassegnati con un asterisco). Nelle circostanze descritte il reddito dell'appellante deve essere confermato in fr. 3'092.– mensili. b) Il fabbisogno dell'appellante può essere calcolato in fr. 1'918.50 (fr. 925.– minimo vitale per persona che convive con terzi, fr. 646.– quota per l'alloggio, fr. 191.70 premio della cassa malati, fr. 133.40 spese per l'uso del veicolo e fr. 22.50 contributo OCST). In concreto, quest'ultima posta può essere riconosciuta poiché sostanzialmente equiparabile a un'assicurazione giuridica, contratta non solo nell'interesse del coniuge affiliato al sindacato, ma anche della famiglia, a tutela del reddito destinato al suo sostentamento. c) Nel fabbisogno non possono essere inseriti invece gli importi per elettricità e telefono, già compresi nel minimo vitale (Rep. 1994 pag. 297 consid. 5), né l'indennità per lavoro faticoso, non essendo stato dimostrato che il lavoro dell'appellante sia particolarmente gravoso. I costi per l'uso della vettura possono essere riconosciuti nella misura stabilita dal Pretore, l'appellante nemmeno

tentando di spiegare per quale motivo tale somma sarebbe insufficiente, mentre il premio della cassa malati, finanche favorevole all'appellante (doc. 65: fr. 124.–) non comprende quello della compagna e del figlio, che deve essere inserito nel loro rispettivo fabbisogno. Infine, come già rilevato dal Pretore, la nuova convivente deve pure contribuire al mantenimento dei figli comuni nella misura delle proprie forze. Non risulta che essa sia impossibilitata a lavorare, poiché doversi occupare di un bambino in tenera età non è come tale un impedimento, e la circostanza che essa ha percepito un'indennità di disoccupazione comprova – se mai – una capacità di guadagno potenziale. A ragione, quindi, il Pretore ha ripartito tra l'appellante e la sua compagna gli oneri di locazione (DTF 110 II 101). d) Il contributo di mantenimento per un figlio nato fuori dal matrimonio costituisce un debito personale del coniuge genitore e come tale non può essere inserito nel fabbisogno familiare determinante per il calcolo del contributo alimentare (Hausheer/Brunner , in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 3.22 ad art. 127). Il genitore non può pretendere, in altri termini, di vedere inserito nel proprio fabbisogno il contributo dovuto al figlio nato fuori dal matrimonio (Hausheer/Spycher , op. cit., n. 8.103 pag. 474 seg.): deve far fronte all'obbligo di mantenimento con la sua propria eccedenza, dopo aver versato il dovuto al coniuge e ai figli comuni. Se occorre, egli ridurrà perciò i propri costi o estenderà la propria attività lucrativa (Hausheer/Brunner , op. cit., n. 3.24 pag. 128). Il principio della parità tra i figli sancito dal Tribunale federale (DTF 116 II 110) non si riferisce all'importo del contributo alimentare, ma alla valutazione dei rispettivi fabbisogni oggettivi ed è applicabile solo se il genitore tenuto al mantenimento vive in condizioni economiche molto favorevoli (RDT 1994 pag. 166). La determinazione del contributo alimentare dovuto da un genitore in situazioni economiche medie, invece, deve tenere conto della capacità contributiva che gli rimane dopo aver soddisfatto gli obblighi alimentari preesistenti e delle possibilità contributive dell'altro genitore. Nel caso concreto non vi è quindi alcun motivo di inserire il contributo per Miroslav nel fabbisogno dell'appellante.

E. 6

L'attrice, da parte sua, dispone di un reddito mensile netto di fr. 4'500.–, mentre il suo fabbisogno ammonta a fr. 3'026.30. L'appellante assume invero che il reddito dell'appellata è di fr. 4091.– mensili, ma non è dato di capire perché. Inoltre egli contesta il fabbisogno nella misura in cui comprende il contributo per il primo figlio, ma tale argomentazione non merita particolare disamina già per il fatto che il Pretore non ha inserito nel fabbisogno dell'attrice alcun importo al riguardo, precisando che tale mantenimento va a gravare la quota di eccedenza dell'attrice.

E. 7

In conclusione, l'eccedenza mensile del padre ammonta a fr. 1'173.50 e quella della madre a fr. 1'473,70, ma quest'ultima contribuisce alla differenza del fabbisogno in denaro delle figlie (fr. 1'670.– mensili: cfr. anche consid. 5) in ragione di fr. 870.–, oltre alle cure e all'educazione. Non vi è quindi motivo di scostarsi dalla decisione del Pretore, che obbliga l'appellante a erogare a _____ e _____ un contributo di fr. 400.– mensili per ciascuna di loro fino al compimento del sedicesimo anno di età (dopo tale fascia d'età lo stesso appellante ammette un aumento del contributo). L'appello si rivela pertanto votato all'insuccesso anche su questo punto.

E. 8

Gli oneri processuali sono posti a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che dovrà rifondere alla controparte un adeguato importo per ripetibili di appello. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può entrare in linea di conto, il ricorso apparendo sin dall'inizio privo di buon diritto (art. 157 CPC). L'appellata ottiene il diritto di percepire un'indennità per ripetibili di questa sede, ciò che in linea di principio rende priva d'oggetto la sua domanda di assistenza giudiziaria. È vero che l'incasso di tali ripetibili può apparire difficile, tuttavia essa risulta pur sempre disporre di un'eccedenza mensile di oltre fr. 1'000.– e non ha più obblighi di mantenimento verso il figlio maggiorenne. In simili condizioni la sua indigenza non può ritenersi data (art. 155 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Gli appelli sono respinti e le sentenze impugnate sono confermate. 2. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. 3. Nella misura in cui non è divenuta senza oggetto, l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. 4. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 100.– fr. 850.– sono posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili di appello. 5. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____ _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.